

**Schema di Convenzione fra il Comune di Reggio Emilia quale Ente capofila per l'Adozione Nazionale e Internazionale e gli Enti Autorizzati per l'attività relativa alla preparazione e formazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale.**

Premesso che con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 65 del 5/5/2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 26/11/2015 è stato approvato il Protocollo di intesa tra la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia in qualità di ente capofila per l'adozione nazionale e internazionale, l'Azienda Usl di Reggio Emilia, gli enti titolari e delegati alla gestione delle funzioni in materia di minori (Comune di Castelnovo nè Monti, Comune di Guastalla, Unione dei Comuni Pianura Reggiana, Unione Tresinaro Secchia, Unione Val d'Enza) e gli Enti autorizzati per l'attività relativa all'adozione internazionale (Anpas Emilia Romagna, C.I.F.A. Onlus, Centro Adozioni La Maloca, International Adoption Associazione per la famiglia, N.A.D.I.A. Onlus - Nuova Associazione di genitori Insieme per l'Adozione, N.O.V.A. - Nuovi Orizzonti per vivere l'adozione);

Ritenuto, ai sensi dell'art. 2 del Protocollo citato, di stipulare con gli Enti autorizzati che si sono dichiarati disponibili a collaborare per promuovere, progettare e realizzare azioni che accompagnino le coppie ed il nuovo nucleo durante il percorso adottivo, sottoscrivendo apposita convenzione per la disciplina dei rapporti tra i medesimi e il Comune di Reggio Emilia;

con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

tra

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia in qualità di Ente capofila per l'Adozione Nazionale e Internazionale C.F./Partita IVA.00145920351 rappresentata dalla dott.ssa Elena Margherita Davoli la quale agisce nella sua qualifica di Dirigente del Programma "Programmazione del sistema di welfare" con sede in Piazza Prampolini, 1;

e

- l'Ente autorizzato ".....", con sede a ....., Codice Fiscale n. .... rappresentato da ....., che agisce in qualità di presidente e legale rappresentante;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ART 1 – Oggetto della convenzione**

Con la presente Convenzione le Parti condividono la necessità ed assumono l'impegno di collaborare, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, per la promozione, progettazione e realizzazione di azioni formative e, qualora promosse dagli Enti titolari delle funzioni in materia di minori, di azioni volte all'accompagnamento all'attesa a favore delle coppie aspiranti all'adozione nonché a eventuali percorsi formativi post-adozione rivolti a coppie che hanno già adottato.

Le Parti convengono che tali attività dovranno essere svolte in collaborazione con gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori dell'intero territorio provinciale

Le Parti, nel trattamento dei dati e delle informazioni relative alle attività previste dalla presente Convenzione, si atterranno alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/03 e successive modificazioni.

**ART 2 – Programmazione delle attività**

La realizzazione dei corsi informativi/formativi per le coppie aspiranti all'adozione e di eventuali incontri di gruppo per l'accompagnamento all'attesa o al post-adozione è incentrata sul rispetto dei seguenti criteri:

- gratuità: nessun onere economico a carico delle coppie partecipanti;
- territorialità: la sede di svolgimento deve essere in ambito provinciale;

In particolare nei gruppi informativi/ formativi devono essere rispettati, inoltre, i seguenti criteri:

- il criterio della congruità del numero di ore di formazione complessiva, che non deve essere inferiore a 12 e prevedere la partecipazione di un numero di coppie non inferiore a 5 e non superiore a 10;
- esaustività: la trattazione dei temi deve riguardare almeno le sei unità formative descritte nelle linee di indirizzo regionali approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 28.07.03 sulla preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine socio-psicologica;
- integrazione delle competenze: nella programmazione dei corsi occorre prevedere la partecipazione di esperti di diversa matrice professionale ed istituzionale;
- attenzione alle coppie: nella programmazione dei corsi occorre prevedere orari e modalità di partecipazione tali da soddisfare il più possibile le esigenze dei partecipanti.

**Il Comune di Reggio Emilia**, in applicazione di quanto definito nel Protocollo d'Intesa sopra richiamato si impegna a:

- garantire, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, il raccordo fra enti autorizzati ed enti titolari in fase di rilevazione del fabbisogno formativo e in fase di programmazione dei corsi informativo/formativi, tenendo altresì conto della necessità di ridurre i tempi d'attesa anche tramite l'attivazione di collaborazioni interzonali;
- garantire il necessario raccordo tra gli operatori delle equipe psicosociali operanti in ambito adozione e gli operatori dell'Ente autorizzato per la definizione dei contenuti informativi/formativi ed in particolare per quanto di specifica pertinenza degli Enti Autorizzati, prevedendo almeno un incontro di preparazione prima della realizzazione dei moduli formativi ed un incontro di valutazione al termine;
- nominare annualmente, tramite apposita lettera di incarico, gli Enti Autorizzati per lo svolgimento dei corsi di preparazione prevedendo il compenso forfetario di cui all'art. 3, aggiornabile annualmente nell'ambito del coordinamento provinciale in relazione al numero di incontri svolti e tenuto conto della eventuale emanazione di disposizioni regionali in materia;
- raccordare gli Enti autorizzati e gli Enti/Servizi titolari in fase di programmazione dei corsi e individuare gli elementi di qualità nella formulazione degli abbinamenti fra Enti Autorizzati e Servizi, garantendo il raccordo con il coordinamento tecnico provinciale, pari opportunità di partecipazione degli Enti autorizzati e rotazione degli stessi;
- monitorare i percorsi formativi realizzati ed essere soggetto di raccordo e facilitatore delle attività attraverso il tavolo tecnico di coordinamento provinciale.
- Promuovere anche attraverso l'eventuale progettazione di incontri ad hoc nella provincia di Reggio Emilia (massimo uno all'anno) l'accompagnamento durante l'attesa e durante il percorso adottivo

**Gli Enti autorizzati si impegnano a:**

- co-progettare e partecipare alla conduzione dei percorsi formativi garantendo la presenza e la continuità di propri operatori qualificati e competenti nella materia almeno per la realizzazione di tutti i corsi ai quali l'Ente Autorizzato parteciperà per l'anno di riferimento;
- partecipare alla conduzione di almeno 2 incontri per ogni percorso formativo pre-adozione a cui l'ente autorizzato parteciperà, garantendo la propria presenza insieme agli operatori referenti per la gestione dei corsi anche ai momenti di confronto precedenti e conclusivi al percorso formativo stesso;
- favorire la conoscenza delle proprie attività e la diffusione delle informazioni utili per i percorsi di adozione internazionale, anche tramite elaborazione di materiale ad hoc;
- partecipare, se convocati, ad almeno 1 incontro tecnico (tavolo tecnico di coordinamento provinciale e/o riunione con i servizi) all'anno per un minimo di 3 ore di presenza effettiva dell'Ente autorizzato.
- Co progettare e partecipare ad eventuali incontri di accompagnamento rivolti alle coppie in attesa e ad eventuali incontri di gruppo nel post adozione (1 incontro all'anno)

### **ART 3 –Impegni Finanziari e vincoli contrattuali**

Il compenso forfetario da corrispondere – a titolo di partecipazione alle spese sostenute - agli enti autorizzati

per l'organizzazione e la partecipazione a ciascun corso è definito in € 560,00.

Il compenso è comprensivo oltre che della conduzione delle unità formative e di eventuali incontri di accompagnamento nel tempo del attesa e nel post adozione (massimo tre all'anno complessivi), anche della partecipazione agli incontri di programmazione e verifica, ivi compresi i Tavoli Tecnici Provinciali

Il pagamento della somma avverrà previa presentazione di nota di addebito o fattura e della attestazione della avvenuta organizzazione del/dei corso/corsi rilasciata dal responsabile del Servizio Sociale integrato del distretto di riferimento (o suo delegato) e della attestazione di partecipazione ad altre attività concordate tra le parti

La liquidazione avverrà entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione delle note di addebito/fatture, per consentire un'adeguata verifica del servizio prestato alle scadenze indicate e fatta salva la verifica sulla regolarità contributiva attestata dal DURC.

Il compenso sarà liquidato nella misura intera solo nel caso vengano completamente rispettati gli impegni previsti a carico degli Enti autorizzati dal precedente art. 2.

Nel caso in cui la presenza ai corsi e/o agli incontri tecnici risulti inferiore al minimo previsto sarà applicata una decurtazione del compenso proporzionale alla minore presenza assicurata.

Tali compensi verranno adeguati alla quota che la Regione Emilia-Romagna eventualmente indicherà per tutto il proprio territorio.

#### **ART 4 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha decorrenza dal 23/1/2016 e scadenza il 31/12/2018.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-*bis* del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008, per le modalità di svolgimento del servizio, non è necessario redigere il **DUVRI** in quanto in quanto non sono state rilevate interferenze e, conseguentemente, prevedere costi per la sicurezza.

#### **Art 5 – Casi di risoluzione/esclusione dalla Convenzione**

Nel caso di mancato rispetto degli accordi sanciti con il citato Protocollo d'Intesa o con la presente convenzione, l'ente autorizzato inadempiente sarà escluso dalla prosecuzione dei rapporti regolati dalla presente convenzione. Eventuali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto.

In caso di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi previsti, le parti firmatarie potranno recedere dalla Convenzione dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno un mese di anticipo.

#### **Art 6 – Foro competente**

Le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente convenzione.

#### **Art 7 – Registrazione**

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione solamente in caso d'uso per la risoluzione di liti e controversie, e le relative spese saranno a carico della parte promuovente la lite.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato. Le parti approvano quanto convenuto nel presente contratto e lo sottoscrivono.

Letto, approvato in ogni sua parte e sottoscritto.

li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Reggio Emilia

\_\_\_\_\_

Per l'Ente autorizzato

---